

Allegato alla deliberazione Giunta Provinciale n.del.....

BOZZA

In bollo da € 14,62

LA POLIZZA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA AUTENTICA NOTARILE.

Spett.

Comune di

Via.....

.....

PREMESSO CHE:

- ♦ con domanda del.....la ditta.....ha trasmesso alla Provincia di Vercelli istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili(specificare la fonte) ai sensi dell'art 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 17 e s.m.i;
- ♦ l'art. 12 comma 4 del D.P.R 387/03 prevede che "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale...".
- ♦ in data la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. ha approvato il progetto nel rispetto delle prescrizioni scaturite dai pareri resi nell'ambito della conferenza ed approvato l'importo della somma resa a garanzia della dismissione dell'impianto e del ripristino finale dei luoghi;
- ♦ ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 è previsto l'impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;
- ♦ con D.G.R. n. 5 -3314 del 30 gennaio 2012 la Regione Piemonte "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile." ha stabilito, tra l'altro, al cap. 14 "Garanzie Finanziarie":
 - Per quanto riguarda l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto stabilito dall'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, le Linee guida nazionali, al fine di garantire l'esecuzione di tali interventi,

prevedono il versamento di una cauzione, rilasciata mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

- La garanzia finanziaria per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino è stabilita in una misura compresa tra il 50 e il 100% del valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, come risultante da apposita perizia giurata.
- La garanzia finanziaria è stabilita in favore dei Comuni sede dell'impianto.
- La garanzia finanziaria deve essere prestata entro la data di avvio dei lavori. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate che – di norma - deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.
- La garanzia richiesta deve escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'articolo 1944 c.c. e il pagamento deve avvenire dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultimo.

♦ con Deliberazione Giunta Provinciale n.... del la Provincia di Vercelli ha stabilito:

1. Di fissare i criteri di versamento e gli importi della cauzione di cui al p.to 13.1, lettera j, Parte III dell'Allegato al Decreto 10 settembre 2010;
2. Di stabilire che tutte le istanze presentate ai sensi del D.Lgs 387/2003 devono essere accompagnate dall'impegno alla prestazione di una garanzia finanziaria, versata tramite fideiussione bancaria o assicurativa, per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale;
3. Di stabilire che le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale devono essere prestate per tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003:
 - a) Entro la data di avvio dei lavori per tutte le autorizzazioni rilasciate dopo l'esecutività della presente deliberazione. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate che – di norma - deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse;
 - b) Entro 30 gg. dal ricevimento di apposita comunicazione della presente disposizione e comunque all'atto dell'avvio dei lavori, per le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'esecutività della presente deliberazione ma successive all'entrata in vigore del Dm Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
4. Le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino **sono stabilite nella misura del 50% del valore** delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, **sulla base di apposita perizia** giurata avente ad oggetto una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, che deve essere presentata **contestualmente alla presentazione della garanzia finanziaria**, fermo restando la facoltà della Provincia, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata ai

fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, di stabilire eventualmente motivati importi differenti rispetto a quelli di cui sopra, parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti ed in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;

5. La perizia giurata relativa all'importo delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, deve essere commisurata al più aggiornato prezziario regionale delle opere pubbliche, ove applicabile;
6. La cauzione dovrà essere versata tramite fideiussione bancaria o assicurativa in favore del Comune sede dell'impianto.
7. La garanzia richiesta deve escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'articolo 1944 c.c. e il pagamento deve avvenire dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultimo.

8. di stabilire che nelle Autorizzazioni Uniche rilasciate dovrà esserne prevista la revoca ed il conseguente obbligo di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro un termine stabilito, in caso di mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge in caso di mancati rinnovi e rivalutazione;

9. di approvare il modello di polizza fidejussoria allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

10. di stabilire che la fideiussione dovrà avere efficacia, tramite successivi rinnovi e rivalutazioni, fino ad avvenuta rimessa in pristino dello stato dei luoghi, secondo il progetto approvato in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica, accertata da ARPA;

11. di ritenere che le previsioni del presente provvedimento potranno essere riviste in funzione di eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia;

- ♦ La Conferenza dei Servizi, in data....., ha stabilito il seguente importo.....
- ♦ La polizza a favore del Comune garantisce l'effettuazione delle opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione e' rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- ♦ la garanzia finanziaria deve essere rinnovata e rivalutata, sulla base dell'indice ISTAT di riferimento ogni 5 anni pena la revoca del provvedimento autorizzativo e conseguente obbligo di dismissione dell'impianto;
- ♦ la suddetta garanzia può essere prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 – Costituzione della garanzia

La sottoscritta Agenzia di Credito iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. / Società di Assicurazione (in seguito denominata Società), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie/fidejussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente, con provvedimento n..... del, con sede legale in – via – C.F. n. (agenzia di), nella persona dei suoi Legali

Rappresentanti, con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del C.C., si costituisce fideiussore della ditta, con sede legale in Comune di - Via - e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore del Comune di - in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 3), 4) e 5) delle premesse, fino all'importo di €

Art. 2 – Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere al Comune di a copertura del 50% delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di dismissione dell'impianto di cui alle premesse, di rimessa in pristino dello stato dei luoghi o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente.

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia finanziaria ha efficacia per anni 6 a partire dalla data odierna sino al giorno, decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte del Comune di tramite dichiarazione scritta. Tale cauzione e' rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni con nuova polizza.

A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle Parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società/Banca – Agenzia di Credito, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

L'ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art.12, comma 4, del DPR 387/03 e s.m.i..

Art. 4 – Facoltà di recesso

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione al Comune di, alla Provincia di Vercelli ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto ed il Comune di può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

Art. 5 – Escussione della garanzia finanziaria

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società/Banca – Agenzia di Credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la Società/Banca – Agenzia di Credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 – Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere

opposti all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società/Banca – Agenzia di Credito, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'ente garantito e la Società/Banca – Agenzia di Credito, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario.

(Luogo), (data)

Il Contraente
(firma autenticata)

La Società
(firma autenticata)